

## I profili evolutivi della forma di Stato nell'ordinamento polacco

di Zbigniew Witkowski

---

**Sommario:** 1. I nuovi caratteri della forma di Stato nell'ordinamento polacco – 2. L'affermazione del principio dello "Stato di diritto" nella prassi e nella giurisprudenza costituzionale.

1. Come è ampiamente noto, la locuzione "forma di Stato" richiama le modalità, costituzionalmente fissate, attraverso le quali si articola il rapporto tra la struttura statale e la società civile.

Tale rapporto può essere esaminato sotto differenti profili: si parlerà di Stato assoluto o monarchico, di Stato oligarchico o ancora di Stato democratico con riferimento al numero dei soggetti che detengono il potere politico; di monarchia o repubblica avendo riguardo all'elettività o meno della massima carica dello Stato che rappresenta, nelle relazioni interne ed esterne, l'entità statale; di Stato unitario o federale nel caso in cui rilevi l'articolazione territoriale della struttura statale. Le categorie che si sono richiamate possono inoltre variamente combinarsi tra loro: si avranno allora stati repubblicani federali o stati monarchici unitari.

Occorre aggiungere inoltre che i fattori dei quali è necessario tenere conto, ai fini di una classificazione, sia pure non esaustiva, delle forme di Stato possono essere di varia natura – economica, sociale e politica – e che essi non permangono stabili nel tempo; per tali ragioni, talune classificazioni hanno progressivamente perso rilevanza (si pensi alla categoria dello Stato socialista), esaltando, in definitiva, la forma di Stato democratico-sociale.

Per introdurre una breve ricostruzione dei passaggi attraverso i quali si è andata strutturando la forma di Stato nell'ordinamento polacco, occorre richiamare anche i tradizionali concetti di rivoluzione, guerra civile e colpo di Stato, che esprimono la netta cesura ed il momento di passaggio tra un ordinamento costituito ed un altro da costituirsi; nel caso di specie, è necessario tenere altresì conto dei fattori legati al contesto internazionale.

La ricostruzione delle vicende che precedono e che accompagnano la genesi di un nuovo ordine costituzionale possono spiegare i tempi, più o meno lunghi, necessari per la redazione di un nuovo testo costituzionale. Contrariamente a quanto verificatosi negli altri Stati dell'Europa orientale (è il caso, ad esempio, della Romania), in Polonia la redazione di un nuovo testo costituzionale è stata operazione alquanto lunga e complessa, in ragione di una serie di criticità.

In primo luogo, a seguito degli accordi politici stipulati in seno alla cosiddetta “Tavola Rotonda” – in forza dei quali le elezioni sarebbero state “competitive” solo ai fini dell’assegnazione del 35% dei seggi del *Sejm* e del 100% dei seggi del Senato – le assemblee parlamentari non sarebbero state espressione di elezioni pienamente libere e democratiche e, pertanto, difficilmente esse avrebbero potuto assumere la “paternità” della nuova Legge fondamentale dello Stato: vi era quindi una sorta di *gap* di legittimazione democratica delle assemblee rappresentative che impediva di affidare loro una vera e propria *mission* costituente.

D’altro canto, anche le assemblee parlamentari elette nel 1991 e nel 1993 non furono in grado di esercitare la funzione “costituente”: in primo luogo, a causa dell’alto grado di conflittualità tra il presidente della repubblica Watesa e la maggioranza parlamentare (che condusse allo scioglimento del *Sejm* del 1993) e, secondariamente, in ragione dell’elevato livello di frammentazione del sistema partitico. Anche l’adozione di una nuova legge elettorale che prevedeva importanti clausole di sbarramento (il 5% nei riguardi dei partiti non collegati e l’8% nei riguardi dei partiti collegati), pur rappresentando un fattore di razionalizzazione del sistema partitico, finiva per favorire la formazione di una rappresentanza parlamentare dalla quale risultava esclusa un’ampia parte dell’elettorato, per lo più di destra.

Tali fattori allontanavano la prospettiva di un’approvazione del testo costituzionale da esaurirsi in tempi brevi, favorendo invece una strategia definibile del “doppio binario” di riforma: da un lato, infatti, si riteneva in qualche modo utile protrarre il processo di “gestazione” costituente – quasi alla stregua di quei prodotti eccellenti che richiedono una giusta stagionatura: un vino di pregio o un formaggio di qualità – in modo da favorire una crescente consapevolezza da parte di quanti avrebbero avuto il compito di elaborare il testo costituzionale, di approvarlo ed infine di attuarlo. D’altro canto, era necessario introdurre talune parziali modifiche nella normativa costituzionale esistente, attraverso l’adozione di una “Piccola costituzione” (*Mała Konstytucja*).

Le principali controindicazioni che apparvero da subito evidenti erano legate ad una esasperata strumentalizzazione politica dei lavori costituenti; inoltre, le norme costituzionali che, in quella fase storica, disciplinavano i rapporti tra i principali organi dello Stato erano individuabili in un triplice ordine di atti – le modifiche costituzionali apportate al testo del 1952, la cosiddetta “Piccola costituzione” e la legge costituzionale del 23 aprile 1992 sull’iter di preparazione e di approvazione del nuovo testo costituzionale – che poneva inevitabilmente notevoli difficoltà dal punto di vista interpretativo ed applicativo.

Per cogliere compiutamente la portata delle innovazioni introdotte nell'ordinamento polacco in tema di forma di Stato, occorre in prima battuta richiamare, sia pure per cenni schematici, i tratti salienti della forma di stato "socialista" che ha per lunghi tratti caratterizzato l'ordinamento polacco. In quest'ultima rilevavano essenzialmente: *a*) un ruolo centrale del partito comunista, posto alla guida dell'apparato politico ed economico dello Stato e, al contempo, dotato di una grande capacità di influenza su tutti gli organi dell'amministrazione; *b*) la garanzia esclusivamente "materiale" dei diritti e delle libertà, che determinava una completa subordinazione del diritto ai fini costitutivi del socialismo reale; *c*) la presenza di una marcata collettivizzazione della proprietà dei mezzi di produzione, cui si affiancava una limitatissima presenza dell'iniziativa privata in campo economico; *d*) una pianificazione economica centralizzata eseguita dalle burocrazie ministeriali.

L'insieme di tali caratteri determinava una "distorsione" della teoria dei diritti, in forza della quale i consociati per poter godere di questi ultimi avrebbero dovuto in primo luogo osservare gli obblighi nei riguardi dello Stato. In tal modo, i diritti non rappresentavano lo strumento attraverso il quale la società civile poteva esprimere una qualche forma di autonomia, bensì finivano con il rappresentare la misura della dipendenza di essa dall'assetto dei poteri dello Stato; una dipendenza capace di assumere anche i tratti spietati della delazione di massa e dell'eliminazione fisica dei "nemici del popolo".

Rispetto a tale quadro, le modifiche di rango costituzionale introdotte sul finire degli anni '80 e, in particolare, il pacchetto più corposo di queste ultime (approvato il 29 dicembre 1989) rappresentarono la prima fase di un più ampio e radicale processo di trasformazione costituzionale dello Stato polacco.

Alcune di tali riforme hanno rivestito, in considerazione del momento storico nel quale venivano adottate, un alto valore simbolico: è il caso, ad esempio, della reintroduzione della storica denominazione ufficiale dello Stato polacco – "Repubblica di Polonia" – in luogo della locuzione staliniana di "Repubblica popolare polacca" (*Narodna Republika Polska*); analogo discorso può farsi per l'adozione, quale stemma della Repubblica di Polonia, dell'aquila bianca sormontata dalla storica corona in campo rosso; assumeva infine un alto valore simbolico l'abrogazione del preambolo "politico" della Costituzione contenente la promessa di perpetua amicizia con l'Unione Sovietica, nonché il superamento dell'affermazione del ruolo guida del Partito Operaio Unificato Polacco (POUP).

Un ulteriore e fondamentale profilo era rinvenibile nel collegamento esplicito e diretto delle forme della sovranità e della statualità all'idea di Nazione, in luogo del riferimento alle "masse lavoratrici delle città e delle campagne" quali depositarie della sovranità. In questo contesto può essere utile richiamare, anche se successivo nel tempo, il passo del Preambolo del testo costituzionale adottato nel 1997, dove si evidenzia che la Costituzione è promulgata dalla "Nazione polacca" tornata a determinare, nel 1989, "le sorti della Repubblica in maniera sovrana e democratica"

(Preoccupati dell'esistenza e del futuro della nostra Patria, avendo riconquistato nel 1989 la possibilità di determinare in maniera sovrana e democratica il nostro destino, noi Nazione polacca – tutti i cittadini della Repubblica – (...) stabiliamo questa Costituzione della Repubblica Polacca).

Una seconda fase della riforma in senso democratico dello Stato polacco interessò le strutture dell'amministrazione locale. I "consigli nazionali", le amministrazioni territoriali basate sul principio del centralismo di derivazione socialista, furono superati al fine di dare vita ad un decentramento amministrativo basato sul concetto di divisione dei compiti tra il governo centrale e le autonomie locali.

Un nuovo intervento sul piano costituzionale (adottato nel marzo 1990) introdusse l'istituto dell'autonomia locale, richiamandosi alla tradizione polacca del periodo tra le due guerre e riconoscendo il comune quale entità organizzativa fondamentale nella vita pubblica nelle strutture locali. Compito di tale entità sarebbe stato quello di organizzare la dimensione delle comunità locali e di soddisfarne i bisogni: ciò andava nel senso di una decentralizzazione della pubblica amministrazione.

La terza fase delle riforme costituzionali di quegli anni coincise con l'introduzione dell'elezione diretta e a suffragio universale del presidente della Repubblica. L'adozione di un nuovo sistema di elezione presidenziale era parte del dibattito politico-istituzionale fin dal 1990: con l'evolversi della situazione politica prese infatti corpo l'ipotesi di porre anticipatamente fine al mandato del gen. Jaruzelski, eletto dall'Assemblea Nazionale nel luglio 1989. Del resto, l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della repubblica era stata preannunciata negli accordi della "Tavola rotonda" dell'aprile 1989.

2. Tre sono gli aspetti connessi all'evoluzione della forma di Stato in Polonia che, negli ultimi anni, paiono assumere profili maggiormente problematici: essi investono la struttura unitaria dello Stato, la trasformazione della forma di "Repubblica", il principio dello stato democratico di diritto.

Rispetto alla prima questione, riveste un significato decisivo l'art. 3 della Costituzione del 1997 che stabilisce, *expressis verbis*, che «la Repubblica Polacca è uno Stato unitario».

Le implicazioni derivanti da tale disposto costituzionale sono, in primo luogo, riconducibili, sul piano internazionale, al fatto che un solo soggetto, la nazione polacca, esercita la propria autorità direttamente o attraverso i suoi rappresentanti. La nazione sovrana è strutturata in un solo organismo statale e, dunque, in un unico Stato.

La divisione dei poteri dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario è l'unica ripartizione all'interno di un unico Stato. L'unitarietà dello Stato non è pregiudicata dall'esistenza delle autonomie locali (artt. 15, 16 e 165-172 Cost); l'unitarietà di cui parla l'art. 3 della Costituzione va interpretata, in Polonia, come un espresso divieto di dar vita ad una struttura di tipo federale.

Quanto al secondo profilo, l'evoluzione della forma repubblicana da un modello "popolare" ad uno di tipo democratico-parlamentare, va osservato che i Padri della Costituzione del 1997 ricorrono all'antico nome "*Rzeczpospolita*" (del latino *Res Publica*) che, in ossequio alla tradizione costituzionale polacca, figura al Capo I della Legge fondamentale.

Il termine "*Rzeczpospolita*" può essere letto in tre modi: 1) nell'antico significato polacco di "Stato". In questo senso, esso sarebbe identificabile con il concetto di "comunità", ovvero una collettività di cittadini unita da specifici vincoli e che sono alla base dell'organizzazione complessiva dello Stato; 2) in quanto scelta, sebbene non formulata in modo esplicito, della forma repubblicana e non monarchica dello Stato; 3) lo Stato in quanto bene (*Rzecz* = *res*), comune (*pospolita* = *publica*) di tutti i cittadini, concetto del resto sancito in modo inequivocabile nell'art. 1 della Costituzione: «*La Repubblica Polacca è bene comune di tutti i cittadini*». È escluso, pertanto, il ritorno al ruolo guida di un partito o di un gruppo o di una classe sociale in grado di impadronirsi delle istituzioni in nome di una qualsiasi ideologia.

La *Rzeczpospolita* è dunque una determinata collettività di cittadini (comunità civile) abitanti il territorio polacco, organizzata in uno Stato denominato "Repubblica polacca".

Nell'attuale fase storica che attraversa la Polonia, si discute sulla possibile attribuzione alla Repubblica (*Rzeczpospolita*) polacca di un nuovo numerale ordinale, come è avvenuto per la Repubblica Francese (III, IV e ora V).

Anche in Italia, del resto, il problema è stato al centro di un importante dibattito dottrinale, nel momento in cui, in forza di radicali rivolgimenti del sistema politico, si realizzava il passaggio dalla "Prima" alla "Seconda" Repubblica.

Di recente la classe politica al governo in Polonia insiste nel voler fissare uno spartiacque tra la Terza repubblica (*III Rzeczpospolita*) e la Quarta (*IV Rzeczpospolita*): così facendo, la nuova classe politica intende prendere le distanze dalla tradizione e dalle prassi acquisite in Polonia dopo il 1989. Va in ogni caso precisato che le espressioni "I Repubblica", "II Repubblica" e "III Repubblica" figurano nel Preambolo della Costituzione stessa, ma non sono riferibili al sistema politico bensì all'esistenza di uno Stato polacco indipendente. In altre parole: l'indicazione della Repubblica polacca mediante numerali ordinali non è stata abbinata ai mutamenti istituzionali, bensì alla ritrovata indipendenza e autonomia dello Stato.

Parlando dell'evoluzione della forma di Stato in Polonia, non si può dimenticare quanto è sancito nell'art. 2 della Costituzione: «*la Repubblica Polacca è uno Stato democratico di diritto, che realizza i principi della giustizia sociale*». Intorno al principio dello «Stato democratico di diritto» in molti Paesi (la Germania, ad esempio, ma anche la Polonia), si è svolta un'amplissima opera di riflessione teorica, così come è avvenuto per altri principi-chiave dello Stato democratico moderno.

Ciò dipende, da un lato, dai frequenti riferimenti al diritto comparato – avviene lo stesso in Francia a proposito del principio di uguaglianza o in Germania relativamente

a quello di dignità dell'uomo – ; dall'altro, dal fatto che la dottrina continua a riflettere su tale principio, con la conseguenza che «raramente nella storia del costituzionalismo è accaduto che un principio avesse una “carriera” altrettanto prodigiosa».

Occorre purtroppo ricordare che non vi è stato, negli ultimi cinquanta anni, un “dizionario della democrazia” identico in Polonia, in Italia e nell'Occidente europeo. Soltanto a partire dal periodo 1989-1992, le idee, i concetti, i principi riacquistano in Polonia il proprio ed antico splendore, le parole il loro significato.

Le espressioni “Parlamento”, “diritto”, “democrazia”, “elezioni”, “autonomie locali” riacquistano il corretto significato in Polonia, anche se - va ricordato - non sempre i rispettivi concetti sono stati ampiamente condivisi. I testi costituzionali se ne servono, ricorrendo anche ad altri concetti come quello di “Stato di diritto repubblicano, democratico, sociale”. Oppure, come nella Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca, la categoria dello “Stato di diritto” non è formulata esplicitamente, ma si ricava da diverse norme (art. 20 comma 1, art. 28 comma 1 prop. 1 e, in parte, dall'art. 1 comma 1 prop.1).

Il principio dello “Stato democratico di diritto” venne per la prima volta formulato nella Costituzione polacca del 1989; la sua indicazione fu mantenuta nell'art. 77 della “Piccola costituzione” del 1992 e riproposta, immutata, nell'art. 2 della Costituzione in vigore dal 1997.

In tal modo, i Padri della Costituzione del 1997 hanno ribadito l'intenzione di riconoscere forma e sostanza al principio dello “Stato di diritto”; un intento ribadito dal Tribunale costituzionale nella sentenza K. 26/97 del 25 novembre 1997.

«Seppur declinata piuttosto come un motto, la clausola-principio inserita nella nuova Costituzione riprende la giurisprudenza costituzionale: questo fa sì che l'art. 2 della nuova Costituzione abbia un concreto contenuto normativo». Ciò ha fatto sì che rimanesse valida la corposa giurisprudenza costituzionale degli anni passati, formata in base a norme ora abrogate dal nuovo testo costituzionale.

Dall'introduzione della clausola dello “Stato di diritto” nel testo costituzionale si discute se l'affermazione secondo la quale «la Repubblica di Polonia è uno Stato democratico di diritto» rappresenti un mero riconoscimento formale o se si tratti semplicemente dell'indicazione di un obiettivo strategico ben preciso al quale puntano le trasformazioni istituzionali della Polonia: opportunamente si riconosce che la clausola richiamata rappresenta un impegno del costituente nel dar vita a discipline istituzionali atte a favorire, in prospettiva, l'attuazione di questo modello di Stato. Ciò significa che l'attuazione dello Stato di diritto non costituisce una semplice dichiarazione *una tantum*, ma un processo impegnativo, complesso e duraturo.

Sul piano sostanziale, la giurisprudenza del Tribunale costituzionale sul punto ha stabilito che tale clausola rappresenti una sorta di parametro per valutare la costituzionalità del diritto positivo, in particolare nel periodo 1989-1997, allorquando molti concetti ed istituti non erano previsti, *expressis verbis*, in un testo costituzionale.

Il principio in questione si atteggia dunque alla stregua di “un insieme di principi

e regole di carattere più particolareggiato” che, in realtà, non erano formulati esplicitamente all’interno del dettato costituzionale vigente, ma che ne conseguivano in modo implicito.

La clausola in esame divenne, *de facto*, una sorta di “principio dei principi”, dalla quale ricavare nuovi contenuti di dettaglio in grado di integrare il testo costituzionale vigente. Il giudice costituzionale, adottando un’interpretazione sistematica creativa e dinamica, ha stabilito, nella sua giurisprudenza, un repertorio minimo di presupposti formali e materiali irrinunciabili per edificare lo standard dello Stato democratico di diritto, facendo della stessa clausola un parametro valoriale fondamentale in grado di valutare il diritto vigente in Polonia.

Va detto, per inciso, che la solerzia del Tribunale costituzionale non è stata giudicata positivamente in modo unanime dalla dottrina costituzionalistica polacca. Si sostenne ad esempio la tesi secondo la quale «rimane un arcano noto solo al Tribunale costituzionale come e secondo quale logica poter ricavare, dalla laconica formulazione dell’art. 2 della Costituzione, tutta una serie di principi dotati di ambiti applicativi molto ampi e, per giunta, accompagnati da tutta una serie di motivate eccezioni» (Morawski).

Io stesso sostenni che il principio, ancora non del tutto condiviso dello Stato di diritto, stava assumendo contenuti assai ampi. Tale principio rischiava di configurarsi come una sorta di “pozzo senza fondo” dal quale attingere nel processo di costruzione di uno Stato democratico, sulla scorta delle esperienze delle grandi democrazie occidentali.

Ad oggi è possibile invece affermare che, in quella fase, l’operato del giudice costituzionale, fondato su un’interpretazione “lungimirante” del principio, sia stato corretto. A fronte, infatti, di una disciplina costituzionale spesso disomogenea, tale atteggiamento era il solo modo valido per enucleare dal testo costituzionale quei principi in grado di garantire «alla Polonia di salpare verso i lidi dello Stato democratico di diritto».

Naturalmente, buona parte dei contenuti allora ricavati interpretando la clausola dello “Stato democratico di diritto” (elencati successivamente a titolo esemplificativo) hanno ormai trovato stabilmente posto nel nuovo testo costituzionale; il Tribunale costituzionale non deve pertanto richiamarsi frequentemente all’art. 2 della Legge fondamentale. Tuttavia è ipotizzabile che il Tribunale costituzionale non mancherà di valersi ancora della clausola in questione dal momento che essa continua ad esercitare un forte richiamo.

La giurisprudenza costituzionale ricava dal concetto di “Stato democratico di diritto” i seguenti corollari:

1. la tutela del rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e del diritto da esso prodotto, da intendersi come un obbligo di condotta leale nei confronti del cittadino;

2. il principio della “*lex retro non agit*”;
3. la tutela dei diritti legittimamente acquisiti;
4. il principio della giustizia sociale;
5. il rispetto del bene comune;
6. la certezza del diritto;
7. il principio della divisione dei poteri;
8. il diritto alla tutela giurisdizionale;
9. la tassatività delle norme penali;
10. il principio del *nullum crimen sine lege*;
11. il divieto di eccessiva ingerenza del legislatore nelle situazioni giuridiche soggettive; il principio di proporzionalità e quello della prevedibilità delle condotte dei pubblici poteri;
12. il principio dell'indipendenza della magistratura;
13. la qualità della legislazione.

Senza dubbio la clausola dello Stato di diritto non è stata soltanto lo strumento attraverso il quale è stato posto “il sigillo” della legalità sul nuovo sistema istituzionale nel periodo della sua trasformazione. Tale principio si è rivelato anche un *novum* costituzionale dal potenziale normativo amplissimo e, fin dal 1989, è divenuto, *de iure* e *de facto*, il nuovo fondamento del sistema costituzionale dello Stato polacco avviato verso lo sviluppo democratico.

È risultato quindi essere il fondamento della nuova forma di Stato, la vera chiave di volta del nuovo sistema democratico. Tuttora, tale principio esercita una notevole influenza non solo sulla giurisprudenza costituzionale, ma anche sul contenuto delle leggi approvate.

Sarebbe bello poter affermare, in conclusione, che i principi della cultura politica democratica e, dunque, dello Stato di diritto risultino profondamente radicati in Polonia. Purtroppo, tale processo continua ad essere particolarmente lungo ed il traguardo appare lontano, analogamente a quanto avviene in altri Paesi dell'Europa centro-orientale. Le stesse società occidentali, che pure hanno avuto molto tempo per affermare lo Stato di diritto e la democrazia paiono oggi insoddisfatte del modo di operare di tali principi. È, dunque, utile, in questa situazione, trarre conclusioni in termini assoluti su un ordinamento costituzionale come quello polacco, ricostruito dalle fondamenta a partire da un *humus* democraticamente sterile?

Ma questa, come si dice, è tutta un'altra storia.

**Zbigniew Witkowski.** Titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università Niccolò Copernico di Toruń.



## Forma państwa w aktualnym, polskim porządku prawnym

Zbigniew Witkowski

### *Streszczenie*

Autor przedstawia pojęcie formy państwa oraz przypomina jej typologie, zauważając, że typologie klasyczne nie oddają już współcześnie w pełni stosunków wewnętrznych w państwie. Zauważa, że odrzucenie zasad ustrojowych i formy państwa oraz przyjęcie nowych form aprobowanych powszechnie może być gwałtowne i radykalne albo powolne i ewolucyjne. Przykładem tej drugiej opcji jest Polska po 1989 r. Autor przedstawia powody dla których prace nad nową konstytucją toczyły się w Polsce aż siedem lat. Efektem procesu demokratyzacyjnego było przeistoczenie się Polski z państwa autorytatywnego, po części nawet totalitarnego w nowe, demokratyczne państwo z nowym suwerenem określającym od początku zasady ustroju takiego państwa, w nowym akcie konstytucyjnym, podkreślając w ten sposób odzyskanie suwerenności i niepodległości przez to państwo. W Polsce nastąpiła zmiana formy państwa, bowiem transformacja miała tutaj zasadniczy charakter. Autor przedstawia zasadnicze cztery etapy towarzyszące w Polsce zmianie formy państwa. Uważa, że pierwszy etap miał dla tej zmiany zasadnicze znaczenie. Formalnym wyrazem tego była zmiana konstytucji, a w zasadzie jej rewizja przeprowadzona 29 grudnia 1989 r., dotycząca zasad ustroju politycznego i gospodarczego państwa. Rewizja ta określiła w zasadzie nową treść ustawy zasadniczej, nowej Polski. Autor przedstawia powody dla których po wyborach parlamentarnych z 27 października 1991 r. nie udało się stworzyć sytuacji sprzyjającej stabilizacji polskiej sceny politycznej, pozwalającej na budowanie stabilnej większości parlamentarnej i na wypełnienie istotnych, nowych zadań ustrojowych przez nowy parlament. Z problematyki przekształceń formy państwa Autor zwraca uwagę na trzy zagadnienia: unitarną strukturę państwa, przekształcenie postaci republiki oraz na charakterystykę państwa jako demokratycznego państwa prawnego.

W kwestii unitaryzmu państwa polskiego Autor przypomina m.in., że od ponad 80 lat nigdy w Polsce nie stawiano problemu federalizacji państwa i te tendencje w jakiegokolwiek postaci obce są naszemu krajowi także w chwili obecnej. W kwestii drugiej Autor zwraca uwagę na przekształcenie w Polsce postaci republiki – z republiki ludowej w republikę demokratyczno-parlamentarną. Przedstawia interpretacje pojęć „Rzeczpospolita” i „Rzeczpospolita Polska” używanych przez twórcę Konstytucji z 1997 r. Odnosi się także do problemu oznaczania Rzeczypospolitej rzymskimi cyframi: II, III i IV. W kwestii trzeciej tj. w kwestii identyfikacji RP jako „demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej” Autor wskazuje kilka

problemów, związanych z przyjęciem tej zasady w 1989 r., jakie pojawiły się w doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego i w praktyce polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Autor nie ma wątpliwości, że generalna klauzula demokratycznego państwa prawnego stała się poważnym czynnikiem sprzyjającym nadaniu przymiotu legalności nowemu systemowi ustrojowemu w Polsce w okresie jego transformacji i stała się de facto i de iure nowym fundamentem ustroju państwa polskiego wkraczającego na demokratyczną drogę rozwoju, a wręcz nawet zwornikiem tworzącego się nowego systemu prawa demokratycznego w Polsce.

## The evolution of State in Poland

Zbigniew Witkowski

### *Abstract*

As it can be presumed from the Preamble of the current Constitution, which states: "... regained the possibility of a sovereign and democratic determination of its fate, in 1989, we, the Polish Nation..."; the form of State in Poland has been transformed from a "popular democracy" into a "democracy founded on the nation".

This significant transition is the outcome of a progression carried out in various stages between 1989 and 1997. Democratically elected by an electoral law imposing a 5% limit and excluding the leftwing parties from the Assembly, the first Sejm approved the first text of constitutional importance in 1989. Basically conservative, this Constitution was followed by the "Small Constitution" in 1992 and then was finally replaced by the current text in 1997.

Moreover, a series of significant reforms must be highlighted, some from a symbolic point of view and some others from a more substantial point of view. Among the former reforms, we should mention the abolition of the Preamble to the Constitution that ratified the alliance with the Soviet Union (29 December 1989), the introduction of the name "Republic of Poland" and the passage of the ownership of the sovereignty from the People to the Nation. Instead, from a substantial point of view, we should recall the statement of the principle of economic liberty, the institution of administration at a local level, the direct election of the President of the Republic, the unitary nature of the State and the introduction of the principle of democratic state ruled by law. The author underlines the latter two points and the related constitutional references: the unitary nature of the State, enshrined in Article 3, has a historical foundation insofar as Poland has been a unitary state since 1918, with the only exception of the Silesia "Na-

tional Executive Committee”. This constitutional provision is interpreted as an explicit prohibition regarding federalist tendencies. Authoritative legal commentators and constitutional case law decisively affirm the principle of the democratic state ruled by law, enshrined in Article 2 of the Constitution. The Constitutional Court has extrapolated from this one, other principles such as that of the non-retroactivity of law and the maxim “*nullum crimen sine lege*”.